



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "La famiglia del Palazzolo, organizzazione di volontariato".

L'organizzazione di volontario, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede in via Cap. Alessio nr. 9 nel Comune di 36027 - ROSA'.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV".

ART. 2 (Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato "La famiglia del Palazzolo" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

3. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 (Finalità)

1. L'associazione è apartitica;

2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguendo in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nell'ambito del sociale verso soggetti " terzi " svantaggiati, operando nel rispetto del pensiero del Palazzolo e delle Suore delle Poverelle.

In particolare le finalità che si propone sono: patrocinare e sviluppare nel territorio iniziative atte a favorire l'integrazione delle persone portatrici di disabilità; dare sostegno e supporto alle loro necessità quotidiane nonché alle loro famiglie; sviluppare e supportare iniziative sul territorio atte a favorire il benessere psicofisico, l'inclusione sociale e la capacità di esprimersi delle persone portatrici di disabilità.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 117/2017 è:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Patrocinare iniziative atte a favorire l'integrazione delle persone portatrici di disabilità nel territorio organizzando momenti di convivialità o eventi ricreativi che possano permettere alle persone con disabilità di trascorrere in serenità momenti di divertimento.
- Accompagnamento delle persone disabili se necessario anche all'esterno della loro dimora abituale, per eventuali necessità specifiche quali: mediche, soggiorni, gite, feste, svago.
- Organizzazione e pianificazione di laboratori artistici e didattici, ideati per aiutare le persone portatrici di disabilità ad esprimersi attraverso l'arte e la cultura e a comunicare con il mondo che li circonda.
- Organizzazione di attività di animazione atte a favorire il benessere psicofisico e l'inclusione sociale delle persone portatrici di disabilità.
- Dare sostegno e supporto alle eventuali necessità quotidiane, delle famiglie di persone portatrici di disabilità del territorio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 4 (Ammissione)

1. Sono associati all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, su

domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Associazione.

3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, oltre ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4. Gli associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista e di partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione.

5. Gli associati hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'organizzazione, con possibilità di ottenere copia.

6. Gli associati devono versare la quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno e non oltre i 3 mesi da tale data, dandone comunque giusta motivazione.

7. Gli associati sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi e a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'organizzazione.

8. Gli associati sono obbligati a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

9. Gli associati sono obbligati a prestare la loro opera a favore dell'organizzazione e in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

10. Gli associati hanno diritto a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 26;

11. Gli associati hanno diritto di denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

12. Gli associati hanno diritto ad accedere alle cariche associative;

13. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6. (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'associato può essere escluso dall'Associazione per grave comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione stessa o per **gravi e** persistenti violazioni degli obblighi statutari.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo,

Presidente;

Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Organo di Revisione. (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'organizzazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenere l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Validità Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà + uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 12 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, nel caso il segretario non fosse presente all'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 (Consiglio direttivo)

- 1- Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per nr. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per nr. 3 mandati.
5. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.
6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea;

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza, immediatamente successiva.

ART. 15 (Gratuità delle cariche associative)

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ART. 16 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Risorse economiche)

1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea. Viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

ART. 24 (Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 25 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 28 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.





VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE LA FAMIGLIA DEL PALAZZOLO PER MODIFICARE LO STATUTO

Nella data 15 ottobre 2020,
alle ore 20,30,
presso la sede degli Alpini di Rosà,
in Via Schallstadt nr. 13,
si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale;

Il Presidente Livio Pellizzari dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Stefania Baggio.

Il Presidente constata la presenza di nr. 22 soci, come verbale di verifica presenza." Allegato A"

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di modifica dello Statuto sociale in quanto è necessario adeguarlo alle disposizioni del Dlg. 117/2017

Il Presidente presenta il nuovo statuto procedendo alla lettura dello stesso, dando particolare evidenza alle modifiche apportate; apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

La votazione viene fatta con voto palese e il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato b" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.40, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente